



2011/08.10/000054-01
DIRA61000 - 2019/66

**SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO
UFFICIO V.I.A.**

**OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., L.R. 40/1998 e s.m.i..
Progetto di coltivazione di cava di pietra ornamentale in località Casette, lotti dal n. 3 al n. 8, nel Comune di Bagnolo Piemonte.
Proponente: L.M.G. di VOTTERO PLACIDO & C. s.n.c., Via Cavour n. 84, 12031 – Bagnolo Piemonte.
Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale.**

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista l'istanza in data 15.05.2017, con prot. n. 38851, da parte del Sig. Placido VOTTERO, in qualità di legale rappresentante della **L.M.G. di VOTTERO PLACIDO & C. s.n.c.**, con sede legale in BAGNOLO PIEMONTE, Via Cavour n. 84 - intesa ad ottenere pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 4 della L. R.40/98 e s.m.i., completa dei relativi allegati, in merito al progetto in oggetto esplicitato e la proposta di Variante urbanistica al PRG del Comune di Bagnolo Piemonte, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 23/2016 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave".

Premesso che:

- Il proponente ha dato avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati sul quotidiano "La Stampa", pubblicato in data 14 maggio 2017;
- Sul BURP n. 22 del 01.06.2017 è stato pubblicato il comunicato di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- l'intervento in oggetto rientra nella categoria progettuale n. 13 dell'allegato A2 alla L.R. 40/98 e s.m.i. - *"Cave o ampliamenti di cave esistenti di pietre ornamentali appartenenti a poli estrattivi, individuati ai sensi del DPAAE, II° stralcio e per volumi complessivi scavati, compresi gli sfridi, superiori a 30.000 mc – valore costante da assumere indifferentemente dalla localizzazione o meno in area protetta – nelle more della redazione e approvazione del relativo progetto di polo estrattivo"*.

Considerato che:

– **dal punto di vista progettuale**

La cava fa parte dell'importante bacino estrattivo della Pietra di Luserna, che comprende centinaia di cave di gneiss utilizzato come roccia decorativa e localizzate nei Comuni di Bagnolo, Luserna e Rorà.

Il progetto di coltivazione prevede il proseguimento dell'attività estrattiva nei prossimi 10 anni dei lotti dal 3 a 8, in località Casette in concessione alla ditta stessa.

Per quanto riguarda gli interventi previsti nell'attività estrattiva, essi consisteranno principalmente nelle seguenti opere:

- il recupero ambientale di tutte le porzioni di cava non destinate alla lavorazione o l'intera area se cessa la produzione per qualunque motivo;
- la parziale rimozione del detrito che occupa circa metà del piazzale a quota più bassa, tra la roccia in posto e la pista d'accesso, in modo da consentire l'accesso al cantiere durante l'abbassamento del piazzale;
- la costruzione di due muri in blocchi sul lotto 3, a protezione dei fronti, destinati a creare uno spazio che potrà essere riempito di sfridi di lavorazione;
- la realizzazione di un cordolo in blocchi lapidei sormontato da una rete sui gradoni di nuova realizzazione.

L'area coltivata dei lotti dal n. 3 al n. 8 delle Cave Casette è di 18024 mq escludendo la pista d'accesso a valle; la cava è aperta a mezza costa su un versante di cui occupa la parte compresa approssimativamente tra le quote 1390 m e 1490 m s.l.m. ed è in posizione centrale rispetto ai corsi di cave in attività. Il progetto di coltivazione è stato suddiviso in due fasi di attuazione denominate "I fase" e "II Fase" della durata di 5 anni ciascuna. Nella prima fase il piazzale del cantiere alto verrà abbassato uniformemente di 17 m rispetto alle quote attuali. L'accesso è dalla pista sterrata esistente, che verrà progressivamente abbassata, aumentandone la pendenza, per raggiungere questi lotti, in perfetta continuità con quelli precedenti, 9 e 10 che sono serviti dalla medesima pista. Nella seconda fase il piazzale del cantiere alto verrà abbassato uniformemente di altri 18 m rispetto alle quote attuali. L'accesso è dalla pista sterrata esistente, che manterrà lo stesso percorso sui lotti 10 e 9, mentre girerà sul lotto 8 portandosi addossata al fronte, per aumentare la lunghezza e mantenere la pendenza entro il 20%.

E' previsto un recupero ambientale a fine lavori sull'area di cava, riportando terreno vegetale, regimando le acque, inerbendo e mettendo a dimora specie locali arbustive ed arboree.

I volumi di scavo relativi a ciascuna fase, nonché la suddivisione del volume abbattuto in materiale utile, materiale da porre a discarica e materiale da vendere come blocchi da scogliera sono riassunti nella tabella che segue:

FASE n.	DURATA (anni)	VOLUME TOTALE (mc)	VOLUME UTILE (mc)	VOLUME A DISCARICA (mc)
I	5	126.897	78.470	54.312
II	5	119.443	87.726	38.297
TOTALE	10	246.340	166.196	92.609

Dal punto di vista programmatico, la zona estrattiva a cui appartiene la cava è identificata come "Comprensorio estrattivo" nell'ambito del Piano Regolatore Generale del Comune di Bagnolo Piemonte e Piemonte. Nelle norme di attuazione è descritta come "...area destinata ad attività estrattiva regolata dalle leggi regionali del settore a cui si fa riferimento".

I vincoli presenti nella zona sono il vincolo idrogeologico ed il vincolo ambientale, in quanto gravata dall'uso civico "cava".

– **Dal punto di vista amministrativo**

- In data 23 agosto 2017 era stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi, al fine di definire il cronoprogramma dei lavori dell'istruttoria integrata della Fase di Valutazione ed il coordinamento delle procedure relativamente al progetto in esame.
- Nel corso della medesima, era stata evidenziata la necessità di richiedere un'integrazione degli atti documentali, sotto l'aspetto minerario, paesaggistico/ambientale ed urbanistico, al fine di chiarire e maggiormente specificare il progetto presentato, formalizzata al proponente con nota prot. n. 65236 del 28.08.2017.
- In data 17.11.2017, con prot. di ric. n. 87050, la Ditta ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta.
- Con nota del 05.12.2017 (prot. n. 91585), l'ufficio VIA ha provveduto a pubblicare la documentazione integrativa e contestualmente a sospendere l'iter procedurale, in attesa dell'espressione favorevole del Consiglio Comunale di Bagnolo Piemonte in merito all'approvazione della variante urbanistica in argomento.
- In data 14.06.2018 con prot. di ric. n. 45119, il Comune di Bagnolo Piemonte ha trasmesso il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS e la Deliberazione del C. C. n. 27 del 04.06.2018 di approvazione della proposta di Variante urbanistica n. 44 al PRGC, relativa alla modifica della destinazione d'uso dell'area oggetto dell'attività estrattiva in discussione, i termini del procedimento sono stati riaperti (**ALLEGATO 1**).
- Con nota prot. n. 60124 del 09.08.2018, è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 12 settembre 2018.
- In esito alla Conferenza di Servizi svoltasi nella predetta data, facendo seguito alla richiesta di sospensione dei termini procedurali formulati da parte della Ditta, al fine di fornire documentazione idonea a chiarire e superare quanto osservato da parte di Regione Piemonte e Provincia, i termini del procedimento di VIA sono stati sospesi.
- In data 06.12.2018 con prot. ric. n. 89208, il proponente ha presentato all'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale la documentazione integrativa richiesta in esito alla riunione della Conferenza di Servizi svoltasi in data 12 settembre 2018, permettendo così la riapertura dei termini del procedimento.
- Con nota prot. n. 93670 del 21.12.2018, è stata convocata la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 25 gennaio 2019.
- Ultimata l'istruttoria tecnica degli elaborati integrativi presentati ed acquisiti tutti gli elementi utili a definire l'esito del procedimento, in data 25 gennaio 2019, è stata convocata e si è svolta - in sede decisoria - la Conferenza di Servizi, nel corso della quale, come specificato nel relativo verbale conservato agli atti dell'Ente ed al quale si rimanda per maggiori dettagli, è stato dato atto dei pareri conclusivi già pervenuti nel corso del procedimento e sono stati acquisiti e valutati i contributi di tutti i soggetti del procedimento presenti in Conferenza per la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale e per il rilascio delle connesse autorizzazioni necessarie per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto,

così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, e precisamente:

- **parere unico favorevole della Provincia di Cuneo** riguardante l'espressione del **giudizio positivo di compatibilità ambientale per anni dieci e l'autorizzazione all'esercizio della attività estrattiva e recupero ambientale ex L.R. 23/2016** - formulato dall'Ufficio Cave provinciale con nota prot. n. 5400 del 25.01.2019 - per **anni cinque** (prima fase) a far data dal rilascio del provvedimento autorizzativo, in merito alla cava in oggetto.
Detto parere favorevole, è stato subordinato al rigoroso rispetto di tutte le prescrizioni tecniche relative alla coltivazione ed al conseguente recupero ambientale del sito, così come dettagliatamente riportate nel succitato parere conclusivo, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 2**).
- **parere unico favorevole della Regione Piemonte** formalizzato dal **Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere** con nota prot. n. 5250 del 24.01.2019, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato al presente provvedimento (**ALLEGATO 3**); tale parere contiene i seguenti pareri:
 - parere favorevole ex L.R. 45/89 e s.m.i. del **Settore Geologico** subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
 - parere del **Settore Tecnico Regionale di Cuneo** in merito agli interventi di mitigazione/recupero ambientale, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate.
- **parere favorevole**, relativamente agli aspetti urbanistico - edilizi, espresso in Conferenza di Servizi dal rappresentante del **Comune di Bagnolo Piemonte**.
- Con nota prot. ric. n. 63711 del 17.08.2017, la **Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio** aveva espresso il proprio parere favorevole con condizioni nel corso del procedimento, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i.:

"Tutela Paesaggistica

Questa Soprintendenza, visti gli elaborati, la documentazione e le relazioni in allegato, preso atto che il progetto interviene su un'area già fortemente sfruttata dall'attività estrattiva, esprime parere favorevole all'intervento in progetto, raccomandando che la vegetazione utilizzata in fase di recupero a fine coltivazione sia autoctona e analoga a quella che cresce spontaneamente in zona.

Tutela Archeologica

Esaminata la documentazione agli atti di questa Soprintendenza, si è verificato che l'impianto in progetto non ricade in area interessata da procedimenti di tutela in essere o in corso di istruttoria, né all'interno delle aree a rischio archeologico perimetrate nello strumento urbanistico vigente del Comune di Bagnolo Piemonte.

Preso atto che il progetto riguarda un'area già interessata dall'attività estrattiva e che non sono previsti interventi di scavo per la realizzazione di nuove opere viarie; considerato infine che l'area non presenta elementi di rischio paleontologico in considerazione delle caratteristiche geomorfologiche del materiale di cava (Gneiss comunemente denominato pietra di Luserna), non si ha dunque motivo di ritenere che tali opere possano apportare modifiche al paesaggio antico.

Si rammentano comunque sin da ora le specifiche responsabilità in capo alla D.L. e si rappresenta che, qualora si verificassero affioramenti antichi, anche dubbi, o emergenze di carattere paleontologico ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e si dovrà avvertire l'Ufficio scrivente affinché quest'ultimo possa procedere ad un sopralluogo e, valutata l'entità dei rinvenimenti, prescrivere opportune misure di controllo e/o l'assistenza archeologica da affidarsi ad operatori archeologi specializzati, sotto la direzione tecnico-scientifica di questa Soprintendenza, ma senza oneri per quest'ultima, al fine di evitare possibili danneggiamenti, consentire l'immediata identificazione di stratificazioni antiche, garantire la necessaria documentazione e la puntuale e pronta tutela dei rinvenimenti archeologici e/o paleontologici."

In questa ultima riunione della Conferenza di Servizi, in applicazione dell'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero

abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

Con nota provinciale prot. n. 7158 del 31.01.2019, è stata richiesta al proponente ulteriore documentazione necessaria per consentire la redazione delle Determinazioni dirigenziali di pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale e di autorizzazione ex L.R. 23/16, con contestuale approvazione della variante urbanistica.

Con nota provinciale prot. n. 12061 del 19.02.2019, la Provincia ha provveduto alla pubblicazione della documentazione depositata con nota prot. di ric. n. 10176 del 12.02.2019

Non essendo pervenuti, entro la data stabilita, ulteriori apporti istruttori o pareri, si è ritenuto confermato quanto già espresso con precedenti note formulate per la riunione del 25.01.2019.

– **Dal punto di vista ambientale**

Alla luce di quanto emerso dagli approfondimenti tecnici condotti nel corso dell'istruttoria svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, dalle risultanze delle due Conferenze di Servizi, i cui verbali sono conservati agli atti dell'Ente, emerge che sussistono i presupposti di compatibilità ambientale in merito al progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito formulate, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.

Ciò indicato, per mitigare ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'attività estrattiva, la realizzazione del progetto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, è subordinata alle seguenti prescrizioni.

Raccomandazioni ed adempimenti in attuazione di disposti normativi specifici:

1. Il proponente deve indicare, prima dell'inizio lavori, l'esecutore dei lavori, che deve presentare, almeno 8 giorni prima dell'inizio dei lavori, la denuncia di esercizio ai sensi degli articoli 6 e 28 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, alla Regione Piemonte ed all'Amministrazione Comunale in cui è ubicata la cava. In allegato deve inviare al Settore regionale competente "Documento di Sicurezza e salute" (D.S.S.) di cui all'art. 6 del D.lgs 624/1996 o, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, o comunque quando nello stesso luogo di lavoro sono presenti lavoratori di più imprese, il "D.S.S. Coordinato";
2. l'area di cava sia recintata, ovvero sia comunque impedito l'accesso all'area durante i lavori di coltivazione e recupero ambientale, secondo i disposti del citato D.P.R.;
3. durante la coltivazione devono essere adottate tutte le misure per l'abbattimento delle polveri ed in particolare il piazzale e le strade di servizio interne all'area di cava devono essere costantemente umidificati in modo da abbattere la polverosità in cava e nell'ambiente esterno;
4. tutte le potenziali sorgenti di polveri devono essere dotate di presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di abbattimento e/o nebulizzazione fissi e/o mobili), correttamente utilizzati e sottoposti a regolare manutenzione. Tutti i malfunzionamenti e gli interventi manutentivi devono essere annotati, con la relativa data, su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti. Qualora i presidi non riescano a garantire un idoneo abbattimento, si dovrà prevedere la realizzazione di incapsulamento delle sorgenti;
5. per il trasporto di tutti i materiali dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi;
6. durante il carico, lo scarico o comunque la movimentazione dei materiali, devono essere adottati tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo la produzione di polveri e prevedere, qualora necessario, anche la bagnatura del materiale da movimentare;
7. devono essere adottati protocolli di sicurezza ai fini della prevenzione di sversamenti di sostanze inquinanti (carburanti, olio o altro) ed assicurati presidi di pronto intervento ambientale da impiegarsi in caso d'incidente;
8. in relazione alle immissioni di rumore nell'ambiente, dovute alle sorgenti sonore operanti in cava, il titolare è tenuto al rispetto dei limiti del livello sonoro equivalente (Leq) fissati dal Piano di zonizzazione acustica del territorio comunale; l'esercente è tenuto al rispetto del

- D. Lgs. 81/2008 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici fisici e biologici durante il lavoro;
9. eventuali scarichi di acque tecnologiche o di servizi igienici devono essere autorizzati ai sensi della normativa vigente (D. Lgs 152/06).

Prescrizioni generali:

10. siano mantenuti i capisaldi quotati utilizzati in fase di rilievo, al fine di consentire il controllo dell'evoluzione dei lavori;
11. nessun lavoro di coltivazione mineraria dovrà essere eseguito al di fuori delle aree di cui ai Lotti da 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del Corso Cave "Casette" del Comune di Bagnolo Piemonte così come riportato nell'istanza e negli elaborati di progetto;
12. dovrà essere assicurata durante e al termine della coltivazione la corretta regimazione e il deflusso delle acque meteoriche o presenti nell'area di cava. In particolare devono essere evitati i ristagni di acqua o deflussi non adeguatamente decantati;
13. i piazzali di cava, al termine dei lavori di recupero morfologico, siano perfettamente sistemati in modo tale da evitare il ristagno delle acque;
14. ai sensi del comma 5 bis dell'art. 5 del D.lgs 117/2008 il titolare dell'attività estrattiva dovrà tenere un apposito registro delle quantità estratte di rifiuti di estrazione solidi e liquidi;
15. il Titolare di autorizzazione alla coltivazione di cava ai sensi della l.r. 23/2016 è tenuto a:
- a) effettuare un rilievo topografico dei luoghi oggetto di autorizzazione, unitamente a eventuali pertinenze ed impianti presenti, riportanti lo stato di fatto al 31 dicembre. Tale rilievo deve essere effettuato almeno una volta per anno solare e deve essere trasmesso agli Enti presenti in Conferenza ogni anno entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- b) presentare entro il 30 aprile di ogni anno la dichiarazione dei volumi estratti nell'anno precedente, per ogni sito estrattivo, in coerenza con le indicazioni di cui all'art. 28 della l.r. 23/16. Tale dichiarazione deve essere resa anche nel caso in cui il volume estratto sia pari a zero;
16. sono fatti salvi gli interventi che si rendessero necessari ai fini dell'applicazione delle norme di Polizia Mineraria e per la tutela e salvaguardia dei diritti di terzi nei termini esplicitamente richiamati nel Codice Civile.

Prescrizioni specifiche:

17. qualora il titolare intenda avvalersi per i lavori di realizzazione del progetto di altra impresa esecutrice, la stessa è tenuta a comunicarne il nominativo all'Amministrazione Regionale ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 23/2016;
18. prima dell'inizio della coltivazione siano effettuate le operazioni e le opere preparatorie necessarie;
19. l'abbattimento della roccia sia attuato con fori ravvicinati e con piccole cariche di esplosivo od altra tecnica idonea ad ottenere superfici di distacco piane e regolari ed evitare la propagazione di fessurazioni nel versante;
20. nel corso della prima fase (a) la pendenza del fronte superiore dovrà essere ridotta a 78° (pendenza media della famiglia K2);
21. in presenza di fratture della famiglia K2 con inclinazione minore della pendenza del fronte, la coltivazione dovrà il più possibile mantenersi coincidente con la discontinuità, evitando tagli alla base che determinino condizioni di possibile scivolamento;
22. lo scavo e il riporto di materiale sciolto nel cantiere inferiore della cava dovrà essere realizzato con angolo di scarpa massimo di 30°, così come da verifica svolta nella documentazione integrativa presentata: si precisa che la presente prescrizione supera quanto riportato nelle planimetrie e sezioni di progetto (che indicano una pendenza maggiore al di sotto dell'area a servizi del corso di cave) e che dovranno quindi essere modificate;
23. alla ripresa dei lavori dopo la pausa invernale e comunque in seguito ad eventi pluviometrici particolarmente intensi, la ditta esercente dovrà esperire un rilievo

geostrutturale aggiornato onde provvedere all'individuazione della presenza di cunei potenzialmente instabili già verificati anche in corso d'opera;

Ai fini del recupero ambientale la società è tenuta alle seguenti prescrizioni:

24. entro un anno dalla scadenza dell'autorizzazione devono essere eseguiti e completati anche i residui lavori di recupero ambientale;
25. al termine della coltivazione venga rimesso a dimora il terreno vegetale precedentemente accantonato. Nel caso di eventuale impiego di terreno vegetale di origine alloctona per completare il riporto del substrato delle aree da rinverdire, dovrà essere preventivamente presentata, agli Enti competenti, una scheda tecnica che illustri provenienza e caratteristiche di tale materiale;
26. le specie da impiegare dovranno essere quelle previste in progetto. In ogni caso, dovranno comunque essere privilegiate le specie contraddistinte da spiccate caratteristiche di pionierismo;
27. entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di coltivazione e recupero dovrà essere inviata al Settore Cave della Provincia di Cuneo una relazione sull'andamento dei lavori di recupero ambientale eseguiti e da eseguirsi;
28. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;
29. i lavori di recupero devono essere realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione con l'evoluzione della coltivazione;
30. qualora sia accertata la mancata o insufficiente effettuazione delle opere di recupero ambientale previste e prescritte, l'Amministrazione Provinciale attuerà quanto previsto dall'articolo 32 della l.r. 23/2016 dando corso, qualora il titolare risulti ancora inadempiente, alle procedure per la revoca dell'autorizzazione alla coltivazione e contestuale escussione della fidejussione prestata;
31. negli interventi di recupero ambientale dovrà essere utilizzato esclusivamente concime organico stabilizzato, o meglio fertilizzanti organici a lenta cessione e comunque procedure in accordo con il Codice di Buona Pratica Agricola ai sensi del D. M. n. 86 del 19/04/1999 al fine di ridurre al minimo eventuali processi di infiltrazione e lisciviazione verso la falda di nitrati e composti azotati in genere;
32. i lavori di recupero per il resto vengano realizzati secondo le previsioni progettuali e in stretta successione temporale con la conclusione dei lavori di cava;
33. al fine di ottenere un'ottimale riuscita degli interventi di recupero ambientale prescritti ai punti precedenti, devono essere eseguite tutte le cure colturali e le opere ausiliarie per 3 (tre) anni dalla scadenza dell'autorizzazione.

Successivamente alla chiusura della Conferenza di Servizi conclusiva è pervenuta agli atti l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte, con nota prot. ric. n. 23718 del 5.04.2019, contenente il provvedimento n. 3 del 20.03.2018 (**ALLEGATO 4**).

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Richiamata la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 19 del 31 gennaio 2019 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019-2021 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

Atteso che:

- ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

Visti:

- il D.P.R. 12.04.1996 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;
- la L.R. 14.12.1998, n. 40 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 e s.m.i.;
- la L.R. 09.08.1989, n. 45 e s.m.i.;
- la L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;
- la L.R. 17.11.2016, n. 23 e s.m.i.;
- la L.R. 26.04.2000, n. 44 e s.m.i.;
- la Legge 08.06.1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto;
- il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "Servizio Valutazione Impatto Ambientale".

Valutate le risultanze emerse nel corso delle Conferenze di Servizi del 23 agosto 2017, del 12 settembre 2018 e del 25 gennaio 2019 specificate più sopra e descritte nei relativi verbali, conservati agli atti dell'Ente ed i relativi pareri ed autorizzazioni acquisiti nell'ambito delle stesse.

Preso atto delle autorizzazioni nelle stesse acquisite ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della L.R. 40/1998 e s.m.i. e dell'art. 14 della legge 241/1990 e s.m.i..

Accertato quindi che – alla luce delle valutazioni tecniche svolte nel corso del procedimento, ed in particolare, sulla base degli esiti istruttori conclusivi della Conferenza di Servizi del 25 gennaio 2019 - sussistono i presupposti per l'espressione di un giudizio positivo di compatibilità ambientale in merito all'intervento estrattivo proposto, così come risultante a seguito delle integrazioni richieste dall'autorità competente e prodotte dal proponente, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni, richiamate nei precedenti punti da **1 a 33**, contenute nell'**ALLEGATO 2**, nonché di quelle di cui agli **ALLEGATI 3-4** in premessa indicati.

Vista la nota prot. di ric. n. 45119 del 14.06.2018 che contiene il provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS e la Deliberazione del C. C. n. 27 del 04.06.2018 di approvazione della proposta di Variante urbanistica n. 44 al PRGC – (**ALLEGATO 1**) del Comune di Bagnolo Piemonte.

Tutto quanto sopra esposto e considerato

DETERMINA

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse parte integrante del presente provvedimento.
- 2. DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE in merito al progetto di coltivazione di cava di pietra ornamentale in località Casette, lotti dal n. 3 al n. 8, nel Comune di Bagnolo Piemonte** presentato da parte del Sig. Placido VOTTERO, in qualità di legale rappresentante della **L.M.G. di VOTTERO PLACIDO & C. s.n.c.**, con sede legale in BAGNOLO PIEMONTE, Via Cavour n. 84, in quanto l'intervento in progetto si inserisce entro un contesto già compromesso e non determinerà effetti negativi significativi sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dell'attuale stato dei luoghi.
- 3. PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste in progetto, sulle componenti ambientali in corso d'opera e per l'ottimale riuscita degli interventi di recupero dell'area, **il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato al rispetto delle prescrizioni riportate ai punti da 1 a 33 delle premesse, che si richiamano integralmente.**
- 4. DI DARE ATTO** che **il giudizio positivo di compatibilità ambientale** di cui al punto 2 è **subordinato**, oltre che alle prescrizioni tutte richiamate al punto 3, contenute nell' **ALLEGATO**

2, al rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute negli ALLEGATI 3-4 in premessa indicati.

5. **DI RINVIARE** il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016, comprensiva dell'autorizzazione ex L.R. 45/89 e s.m.i., al relativo provvedimento di competenza della Provincia di Cuneo, da assumere oltre i termini del procedimento di VIA.
6. **DI SUBORDINARE** il rilascio dell'autorizzazione di cui al punto precedente, al rispetto di tutte le prescrizioni richiamate al punto 3, nonché di quelle contenute nel Parere tecnico conclusivo ex L.R. 23/2016 (**ALLEGATO 2**).
7. **DI PRENDERE ATTO** del provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS e della Deliberazione del C. C. n. 27 del 04.06.2018 di approvazione della proposta di Variante urbanistica n. 44 al PRGC del Comune di Bagnolo Piemonte, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (**ALLEGATO 1**).
8. **DI RINVIARE**, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. 23/2016 e s.m.i., al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016 di competenza della Provincia di Cuneo, l'approvazione della variante urbanistica al vigente PRG del Comune di Bagnolo Piemonte;
9. **DI DARE ATTO** che, come previsto dalla Circolare della Regione Piemonte n. 4/AMB dell'8 novembre 2016, il Comune di Bagnolo Piemonte dovrà successivamente provvedere alla pubblicazione degli elaborati aggiornati in conformità alle vigenti disposizioni regionali in materia urbanistica;
10. **DI CONSIDERARE ACQUISITA**, in senso favorevole, l'Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte con nota prot. ric. n. 23718 del 5.04.2019 contenente il provvedimento n. 3 del 20.03.2018 (**ALLEGATO 4**).
11. **DI CONSIDERARE ACQUISITO**, conformemente a quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 7 della legge 241/1990 e s.m.i., decorsi i termini stabiliti dal comma 1, l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
12. **DI FARE SALVI** gli ulteriori adempimenti che si rendessero eventualmente necessari per l'acquisizione delle autorizzazioni di competenza di altri Enti per la realizzazione e l'esercizio dell'attività estrattiva in progetto.
13. **DI DARE ATTO** altresì che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3. nonché l'autorizzazione di cui al punto 5 sono rilasciati:
 - sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo come integrato nel corso del procedimento di VIA, di cui una copia è conservata agli atti dell'Ufficio provinciale Valutazione Impatto Ambientale, C.so Nizza 21, Cuneo;
 - facendo salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;
 - subordinatamente alla rigorosa osservanza di tutte le prescrizioni riportate ai precedenti punti 3, 4 e 6 e 7.
14. **DI AFFIDARE**, fermo restando le competenze istituzionali in materia di vigilanza in capo ad altri Enti, all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo il controllo dell'effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa degli interventi e a lavori conclusi e **DI STABILIRE** di conseguenza, che il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e del termine dei lavori all'ARPA Piemonte - Dipartimento di Cuneo - Settore VIA - Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo 11, Cuneo.
15. **DI STABILIRE** che il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 3., ai fini dell'inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia, ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., per la durata di **tre anni** a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale ex L.R. 23/2016. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto dovrà essere realizzato entro **10 anni** dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, salvo proroga concessa, su istanza del proponente, dalla Provincia di Cuneo, la procedura di impatto ambientale deve essere reiterata.

16. **DI STABILIRE** altresì che, eventuali modifiche rispetto al progetto proposto, necessarie in ordine a difficoltà operative, dovranno essere oggetto di specifica istanza di Variante ai sensi della L.R. 23/2016, previa Verifica di impatto ambientale ai sensi della L.R. 40/98 e s.m.i..
17. **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento al proponente e di renderlo noto a tutti i soggetti del procedimento ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..
18. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a tutte le norme vigenti in materia.
19. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico della Provincia.

Al presente provvedimento sono allegate, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei seguenti documenti i cui originali sono conservati agli atti dell'Ente:

- nota prot. di ric. n. 45119 del 14.06.2018 (provvedimento di esclusione dalla procedura di VAS e Deliberazione del C. C. n. 27 del 04.06.2018 di approvazione della proposta di Variante urbanistica n. 44 al PRGC - **ALLEGATO 1**) del Comune di Bagnolo Piemonte.
- parere tecnico della Provincia di Cuneo - Ufficio Cave (nota prot. n. 5400 del 25.01.2019 - **ALLEGATO 2**);
- Parere della Regione Piemonte Settore Polizia mineraria, Cave e Miniere (nota prot. n. 5250 del 24.01.2019 - **ALLEGATO 3**);
- Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e s.m.i., formalizzata dal Comune di Bagnolo Piemonte con provvedimento n. 3 del 20.03.2018 (**ALLEGATO 4**).

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, d.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è visibile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 21, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Regionale Amministrativo o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e entro 120 giorni dalla conoscenza dell'atto.

II DIRIGENTE
Dott. Alessandro RISSO